



Città di Tempio Pausania

Piazza Gallura, 3 – 07029 Tempio Pausania (SS)
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 45 del 29/12/2025

Oggetto:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026 E RELATIVO PROSPETTO.
-----------------	--

Il giorno **ventinove dicembre duemilaventicinque**, con inizio alle ore **09:30** nell'Aula Consiliare, convocato nel termine previsto dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria composto dai signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	Addis Giovanni Antonio	Si	
Vicepresidente del Consiglio Comunale	Aisoni Anna Paola	Si	
Consigliere Comunale	Amic Alessandra	Si	
Consigliere Comunale	Asara Mariella	Si	
Consigliere Comunale	Careddu Marco Luca	Si	
Consigliere Comunale	Comerci Nicola	Si	
Consigliere Comunale	Cordella Alessandro		Si
Consigliere Comunale	Cossu Paolo	Si	
Consigliere Comunale	Liguori Monica	Si	
Consigliere Comunale	Marotto Francesco	Si	
Consigliere Comunale	Pala Sergio	Si	
Consigliere Comunale	Quargnenti Francesco	Si	
Consigliere Comunale	Scolafurru Emanuele	Si	
Consigliere Comunale	Tamponi Marina	Si	
Consigliere Comunale	Vargiu Elizabeth Bonaria	Si	
Consigliere Comunale	ADDIS MARIO		Si
Consigliere Comunale	MUZZU GABRIELE	Si	

Presenti: **15**

Assenti: **2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **D.ssa Stefania Cinzia Giua**.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale **Sig. Giovanni Antonio Addis** il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

La seduta è **Pubblica**.

Assiste la Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del presente atto.

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n. 3 dell’O.d.G. avente per oggetto:
“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026 E RELATIVO PROSPETTO.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la proposta di deliberazione n. 56 del 16/12/2025 del Dirigente del Settore Economico Finanziario Personale ed ICT, comprensiva degli allegati della stessa, nonché dei relativi pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Udita l’illustrazione dell’Assessore Paolo Cossu riportata nell’allegato “A” del presente Verbale.

Udita la **dichiarazione di voto** (contrario) da parte della Consigliera Marina Tamponi sul presente argomento.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti, il presente verbale è integrato dalla registrazione audio, quale parte sostanziale, nella quale sono riportati integralmente gli interventi dei consiglieri, e che risulta conservato agli atti d’ufficio.

Udito l’esito della votazione effettuata mediante alzata di mano che fa riscontrare il seguente esito:

voti favorevoli 12, contrari 3 (Marina Tamponi, Nicola Comerci, Alessandra Amic), astenuti 0,
su 15 consiglieri presenti – **approvata**;

DELIBERA

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 56 del 16/12/2025 del Dirigente del Settore Economico Finanziario Personale ed ICT.

Con separata votazione che fa riscontrare il seguente esito:

voti favorevoli 12, contrari 3 (Marina Tamponi, Nicola Comerci, Alessandra Amic), astenuti 0,
su 15 consiglieri presenti – **approvata**;

La presente deliberazione viene dichiarata urgente e come tale immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del D.lgs. 267/2000;

Letto e confermato

Il Presidente del Consiglio
Giovanni Antonio Addis

La Segretaria Generale
Stefania Cinzia Giua

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026 E RELATIVO PROSPETTO.

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della I.U.C., istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU. Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 8,6 per mille; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 8,6 per mille, di cui la quota pari allo 7,6 per mille è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino al limite del 7,6 per mille.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamata la sentenza n. 209 del 13/10/2022 con cui la Corte Costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia, così legittimando l'esenzione dall'imposta municipale (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare sia all'interno dello stesso territorio comunale sia in Comuni diversi; viene pertanto eliminato il riferimento al nucleo familiare o ai componenti il nucleo familiare nonché l'intero periodo riguardante lo sdoppiamento dei coniugi, sia nell'ambito dello stesso comune che in comuni diversi;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato inoltre l'art. 6 del vigente Regolamento comunale IMU con cui l'ente si è avvalso della facoltà di assimilare all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019 e ss.mm.ii., le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Visto, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e ss.mm.ii., contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Accertato che, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Tempio Pausania, in quanto lo stesso rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 5 per mille, con possibilità per il Comune di aumentarla di 1 punto o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dell'1 per mille, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 1 per mille, con possibilità per i comuni di aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 7,6 per mille, con aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 8,6 per mille, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino al 10,6 per mille o di diminuzione fino al limite dello 7,6 per mille, corrispondente alla quota riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 8,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto pertanto che, sulla base delle norme succitate, con decorrenza dal 01/01/2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

Rilevato che:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;
- con l'art. 6 ter, comma 1, del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito in Legge 27 novembre 2023, n. 170, è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;

- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;
- con ulteriore Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 è stato nuovamente sostituito l'allegato "A" del citato D.M. 6 settembre 2024.

Visto, pertanto, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Esaminato il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2026 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

Ritenuto, al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "*prospetto delle aliquote*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

Richiamate le "Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del Mef sul Portale del Federalismo Fiscale.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamati:

- il Regolamento di disciplina della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con delibera di C.C. n. 21 dell'11/06/2020;
- il Regolamento generale delle Entrate approvato con delibera di C.C. n. 29 del 30/07/2020;
- la delibera CC n. 48 del 19/12/2024 di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione verrà esaminata, ai sensi del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dalla competente Commissione consiliare;

Acquisiti sulla presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Visto l'articolo 42 - "Attribuzioni dei Consigli" dello stesso D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale,

PROPONE DI DELIBERARE

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 1) **di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026 e il relativo **prospetto** allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale generato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
- 2) **Di dare atto** che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.
- 3) **Di provvedere** ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giovanni Antonio Addis	Il Segretario Comunale D.ssa Stefania Cinzia Giua
--	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di Delibera di Consiglio n. 56 del 16/12/2025

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime **parere Favorevole**.

Note:

Tempio Pausania, 23/12/2025

Il Dirigente del Settore Economico e Finanziario
Dott. Francesco De Luca

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Proposta di Delibera di Consiglio n. 56 del 16/12/2025

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere **Favorevole**.

Note:

Tempio Pausania, 23/12/2025

Il Dirigente del Settore Economico e Finanziario
Dott. Francesco De Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **29/12/2025** perché dichiarata **immediatamente esegibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tempio Pausania, 29/12/2025

Segretario Comunale
D.ssa Stefania Cinzia Giua